Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 2 settembre 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1127.

Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I posti da assegnare ai ruoli speciali transitori di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per quanto riguarda le scuole e gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica e di avviamento professionale, verranno determinati sulla base della situazione di fatto esistente alla data dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo e dovranno essere istituiti quando ricorrano le condizioni per l'istituzione della cattedra di ruolo, ovvero vi sia un numero di ore di insegnamento non inferiore a quello previsto per la corrispondente cattedra di ruolo. Si procederà altresì alla istituzione dei posti di ruolo speciale transitorio per quegli insegnamenti che si conferiscono per incarico, che comportino un congruo numero di ore di lezione in rapporto alle caratteristiche degli insegnamenti stessi, nei casi che verranno stabiliti da apposite tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro. Con analogo provvedimento sarà approvato il contingente dei posti di ruolo transitorio.

Art. 2.

Nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo precedente saranno iscritti, in base a graduatorie di merito distinte per insegnamento, gli insegnanti che siano in possesso del titolo prescritto per la partecipazione a concorsi-esami di Stato o di altro titolo richiesto per l'insegnamento e che abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio scolastico 1943-44 1947-48.

Il periodo di servizio indicato nel precedente comma è ridotto a due anni, di cui uno nel predetto quinquennio, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Per gli aspiranti forniti di idoneità conseguita in concorso a cattedra o di abilitazione il periodo di servizio è ridotto a un anno, purchè prestato nel quinquennio predetto.

Ai fini della validità dell'anno di servizio, l'insegnamento deve essere prestato per non meno di sei ore settimanali e per un periodo sufficiente in base alle norme vigenti per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.

Art. 3.

Le graduatorie di cui al precedente articolo saranno formate da apposite commissioni in base a concorsi nazionali per titoli. Gli aspiranti saranno ammessi a partecipare a non più di cinque concorsi, a meno che l'idoneità o l'abilitazione di cui siano eventualmente in possesso non si riferisca ad un maggior numero di concorsi.

I criteri di valutazione saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 4.

Per il personale insegnante collocato nei ruoli speciali transitori si osservano, in quanto applicabili, le norme dello stato giuridico del personale insegnante dei corrispondenti ruoli ordinari, nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli insegnanti stessi.

Il trattamento economico del personale collocato nei ruoli speciali transitori, è disciplinato dalle disposizioni del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539 e successive modificazioni e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595. La determinazione del trattamento economico di detto personale si effettua in base allo stipendio iniziale previsto per il professore di ruolo cui esso è equiparato ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539 e dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595, e agli aumenti periodici previsti per il grado stesso e successivamente per il grado immediatamente superiore dalle disposizioni vigenti per i dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato.

L'anzianità di servizio per l'applicazione del precedente comma è quella richiesta per l'attribuzione degli aumenti periodici ai dipendenti civili delle Amministrazioni statali di pari grado.

Il professore del ruolo speciale transitorio che ha conseguito il trattamento economico riferito all'ultimo stipendio del grado iniziale è ammesso a fruire del trattamento corrispondente allo stipendio iniziale del grado immediatamente superiore dopo un periodo di anni pari a quello stabilito per i dipendenti civili delle Amministrazioni statali per il passaggio dal penultimo all'ultimo stipendio del grado iniziale.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi il servizio prestato nel ruolo speciale è computato in aggiunta al servizio non di ruolo. Per il computo dell'anzianità del servizio non di ruolo si prescinde dal requisito della continuità, ferme restando le condizioni stabilite dall'art. 2 del presente decreto per la validità di un anno di servizio.

Art. 5.

Gli insegnanti ammessi nei ruoli speciali transitori compiono un triennio di prova.

I non abilitati che nel triennio di prova non conseguano il titolo di abilitazione, nei casi in cui questo sia prescritto, cessano di far parte del ruolo speciale transitorio.

Art. 6.

Ai soli fini dell'assegnazione della sede è ammessa la destinazione di professori dei ruoli ordinari a posti di ruolo speciale transitorio e viceversa. Nei trasferimenti la precedenza spetta in ogni caso ai professori dei ruoli ordinari.

Per la destinazione dei professori di ruolo speciali transitorio ad una delle sedi comprese nell'art. 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, si applicano le disposizioni del decreto stesso, le quali avranno effetto, sia per le cattedre di ruolo ordinario sia per i posti di ruolo transitorio a partire dai trasferimenti che saranno disposti con decorrenza 1° ottobre 1950.

Posti di ruolo speciale transitorio potranno essere assegnati temporaneamente nelle predette sedi a professori del ruolo stesso anche durante il triennio di esperimento, in quanto non siano stati richiesti o non possano essere assegnati, per non corrispondenza di materie, a professori del ruolo ordinario. Qualora i detti posti siano messi a concorso speciale l'assegnazione del professore di ruolo ordinario o del professore di ruolo speciale transitorio cesserà se agli stessi verranno destinati vincitori del predetto concorso.

Art. 7.

Ai concorsi per l'ammissione nei ruoli speciali transitori possono partecipare i professori di ruolo ordinario che aspirano a cattedra diversa da quella di cui sono titolari. Ove conseguano la nomina nei ruoli speciali transitori conservano, durante la permanenza nel ruolo stesso, il trattamento economico e di carriera proprio del ruolo da cui provengono.

Alle cattedre lasciate nel ruolo di provenienza dai professori di ruolo ordinario che passano ai ruoli speciali transitori, sono assegnati gli aspiranti compresi nelle graduatorie dei corrispondenti ruoli speciali transitori, continuando ad appartenere ai ruoli stessi.

Art. 8.

Il personale tecnico e gli istruttori pratici non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica e di avviamento professionale, i quali abbiano compiuto tre anni di servizio nel quinquennio 1943-44 1947-48, sono collocati in ruoli speciali transitori, classificati nello stesso gruppo del corrispondente personale di ruolo, senza distinzioni gerarchiche. Il trattamento economico è determinato con i criteri di cui al precedente art. 4, con riferimento però agli stipendi del solo grado iniziale.

Il periodo di servizio di cui al primo comma è ridotto a un anno per il predetto personale non di ruolo che abbia conseguito l'idoneità in pubblico concorso a corrispondenti posti di ruolo ordinario e a due anni per coloro i quali siano ex combattenti o appartengano a categoria a cui siano estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

Per la istituzione dei posti di ruolo speciale transitorio del personale di cui al precedente articolo si applicano i criteri dell'art. 1 del presente decreto.

Negli istituti e nelle scuole in cui il detto personale superi il numero dei posti di ruolo speciale transitorio che vengono a risultare disponibili in ciascun istituto e scuola in applicazione del precedente comma, il collocamento in tale ruolo sarà disposto seguendo l'ordine di una graduatoria da compilarsi per ogni istituto e scuola secondo criteri di valutazione che saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

Il personale che in base alla graduatoria di cui al precedente comma risulti in eccedenza rispetto ai posti di ruolo speciale transitorio disponibili nel proprio istituto o scuola, può chiedere di essere inserito nella graduatoria di altro istituto o scuola, limitatamente ai posti risultanti in eccedenza rispetto al personale di quest'ultimo istituto o scuola compreso nella graduatoria degli aventi diritto.

Art. 10.

Le norme di cui al precedente art. 6 si applicano anche al personale tecnico e agli istruttori pratici.

Art. 11.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10, si estendono, in quanto applicabili, ai maestri d'arte degli istituti e scuole d'arte.

Art. 12.

Gli speciali ruoli transitori degli insegnanti delle scuole elementari, previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono istituiti in ogni provincia, in corrispondenza del numero dei posti vacanti nei ruoli normali, dedotto da tale numero quello dei posti messi a concorso nell'anno 1947.

Ai fini dell'immissione nei ruoli transitori di cui al precedente comma, gli abilitati all'insegnamento elementare non di ruolo debbono aver prestato, alla data del 30 giugno 1948, non meno di quattro anni di servizio di provvisorio o supplente nelle scuole elementari statali, di cui almeno due nel quinquennio scolastico 1943-44 1947-48.

Il periodo di servizio è ridotto a due anni, di cui almeno uno prestato nel predetto quinquennio, per i maestri ex combattenti o appartenenti a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi; il periodo di servizio è ridotto a un anno, prestato nell'anzidetto quinquennio, per coloro che, nelle prove di un precedente concorso magistrale indetto dal Ministero, dal Provveditore agli studi o da un Comune già dotato dell'autonomia scolastica, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, anche se si tratti di concorso di categoria superiore alla quinta.

Agli effetti del presente articolo è valido anche il servizio prestato nelle scuole elementari italiane pubbliche mantenute o sussidiate dallo Stato all'estero, nelle Colonie e nei possedimenti, nelle scuole elementari dei Comuni in regime di autonomia scolastica, nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali, ai riformatori governativi e agli istituti pubblici di educazione femminile dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, nelle scuole elementari degli istituti scelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei sordomuti e dei ciechi, nelle scuole elementari già gestite per delega dello Stato, da enti di cultura, nelle scuole carcerarie e nelle scuole per militari.

Ai fini della validità dell'anno di servizio, l'insegnamento deve essere prestato per un periodo sufficiente in base alle norme vigenti per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.

Art. 13.

Per l'immissione nel ruolo transitorio di cui al precedente articolo, gli interessati devono presentare domanda al provveditore agli studi della provincia di residenza, il quale compila la graduatoria degli aspiranti in base ai titoli da essi esibiti.

Nella graduatoria hanno precedenza assoluta i maestri che, per effetto dei risultati conseguiti nei concorsi magistrali indetti nell'anno 1947, abbiano acquisito il diritto all'assunzione in ruolo fino ad esaurimento.

L'ordine della graduatoria determina l'ordine del ruolo transitorio.

Il personale che in base alla graduatoria di cui al presente articolo risulti in eccedenza rispetto ai posti di ruolo speciale transitorio disponibili nella propria provincia, può chiedere di essere inserito nella graduatoria di altra provincia, limitatamente ai posti risultanti in eccedenza rispetto al personale di quest'ultima compreso nella graduatoria degli aventi diritto.

Art. 14.

Per i maestri collocati in ruoli speciali transitori, si osservano, in quanto applicabili, le norme dello stato giuridico dei maestri dei ruoli ordinari, nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza dei maestri stessi.

Dalla data dell'immissione nel ruolo transitorio il maestro percepisce lo stipendio del grado iniziale o di quello immediatamente superiore della carriera dei maestri dei ruoli normali, con diritto, in relazione all'anzianità di servizio, agli aumenti periodici di stipendio previsti per tali due gradi gerarchici dalle disposizioni vigenti per gli altri impiegati civili di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, osservata la norma di cui al quarto comma del precedente art. 4. A tal fine il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato in aggiunta al servizio non di ruolo. Per il computo dell'anzianità del servizio non di ruolo si prescinde dal requisito della continuità, ferme restando le condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'art. 12 per la validità di un anno di servizio.

Gli insegnanti immessi nei ruoli speciali transitori compiono un triennio di prova.

Allo scadere del periodo di prova l'ispettore scolastico comunica al provveditore agli studi il suo giudizio sulla qualità del servizio prestato dall'insegnante desumendolo da apposite ispezioni annuali e dai rapporti informativi annuali compilati dal direttore didattico.

Qualora l'esito della prova sia favorevole, l'insegnante è confermato nel ruolo speciale transitorio; in caso di prova sfavorevole, l'insegnante è licenziato secondo le norme dell'art. 131 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 15.

L'assegnazione dei maestri del ruolo speciale transitorio presso le singole scuole sarà disposta all'inizio di ogni anno scolastico nei limiti dei posti vacanti dopo i trasferimenti e le nomine dei vincitori dei concorsi o, in mancanza di posti vacanti, dei posti disponibili per la temporanea assenza del titolare.

Art. 16.

All'istituzione di ruoli speciali transitori per il personale incaricato per gli insegnamenti speciali di cui al secondo comma dell'art. 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, si procederà nei casi che verranno stabiliti da apposite tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Per l'immissione nei ruoli speciali transitori previsti dal precedente comma e per il trattamento giuridico ed economico del personale da collocare nei ruoli stessi si osserveranno le norme degli articoli 12, 13 e 14.

Art. 17.

All'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole magistrali governative e delle annesse classi del grado preparatorio, nonchè per il personale insegnante e assistente non di ruolo degli istituti governativi dei sordomuti e della scuola governativa di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi in Roma, si procederà in conformità delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, stabilite per i personali dei ruoli speciali transitori di categorie analoghe, e nei casi che verranno fissati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 18.

Le disposizioni dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e dell'art. 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non si applicano al personale tecnico degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale, nonchè al personale amministrativo, di vigilanza e di servizio degli istituti e delle scuole d'istruzione secondaria e artistica.

Nulla è innovato alle disposizioni relative al conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole ed istituti predetti e all'inerente trattamento giuridico ed economico.

Art. 19.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, vanno osservate per l'immissione nei ruoli speciali transitori di cui ai precedenti articoli le norme contenute nel secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Art. 20.

Il contingente dei ruoli speciali transitori sarà ridotto in relazione al numero degli iscritti in detti ruoli transitori che per qualsiasi causa cesseranno di appartenere agli stessi, nonchè nei casi in cui verranno meno le condizioni previste dal presente decreto per la istituzione dei posti di ruolo speciale transitorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 88. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1128.

Attribuzione dell'indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario al personale direttivo ed insegnante degli istituti e scuole governative di ogni ordine e grado.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;

Art. 1.

Anche al personale insegnante e direttivo, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di ogni ordine e grado, che non sia già compreso nelle disposizioni del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, è attribuita un'indennità di studio e di lavoro straordinario.

Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado di cui al comma precedente è attribuita anche un'indennità di carica.

Art. 2.

Le tabelle che stabiliscono la misura delle indennità previste dal precedente articolo verranno approvate con apposito provvedimento legislativo.

Art. 3.

Le predette indennità avranno decorrenza dal 1° luglio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 87. — VENTURA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1948, n. 1129.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura generalizia dell'Istituto delle Suore della Carità di S. Anna, con sede in Roma.

N. 1129. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura generalizia dell'Istituto delle Suore della Carità di Sant'Anna, con sede in Roma, via Bari n. 15.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1130.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signora, con sede in Roma.

N. 1130. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signora, con sede in Roma, via Como n. 41.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1948

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1948.

Dichiarazione di non efficacia giuridica di decreti Ministeriali emanati dalla sedicente repubblica sociale italiana autorizzanti i pagamenti degli acconti corrisposti alle Società telefoniche concessionarie, in dipendenza di forniture e prestazioni rese alle Forze armate germaniche occupanti.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, riguardante il pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1153, che proroga al 31 marzo 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia dei provvedimenti emanati dal sedicente governo della repubblica sociale;

Visti i decreti del ministro per le finanze del governo predetto, n. 547 del 31 agosto 1944, n. 935 del 29 dicembre stesso anno e n. 184097 del 31 marzo 1945, coi quali furono rispettivamente stanziate le somme di L. 150.000.000, L. 130.000.000 e L. 120.000.000 sul capitolo 37-*bis* dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (sede del Nord) allo scopo di corrispondere acconti alle Società telefoniche concessionarie in dipendenza di forniture e prestazioni da esse rese alle Forze armate germaniche occupanti;

Risultando che su tali stanziamenti furono corrisposti alle Società concessionarie degli acconti per la somma globale di L. 215.000.000;

Ritenuto che gli acconti stessi non possano essere considerati validi, perchè rientrano nelle esclusioni di efficacia giuridica previste ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono privi di efficacia giuridica ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, i decreti Ministeriali, emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale, autorizzanti i pagamenti degli acconti corrisposti alle Società telefoniche concessionarie per il titolo di cui sopra, e come di seguito specificati, per l'importo complessivo di L. 215.000.000:

decreto Ministeriale 16 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, registro n. 8, riguardante i mandati in favore della « Stipel »:
n. 501 per L. 10.300.000;
» 502 » » 28.000.000;
decreto Ministeriale 16 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, registro n. 8, riguardante i mandati a favore della « Telve »:
n. 503 per L. 9.500.000;
» 504 » » 12.000.000;
decreto Ministeriale 16 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, registro n. 8, riguardante i mandati in favore della « Timo »:
n. 505 per L. 5.400.000;
» 506 » » 30.000.000;
decreto Ministeriale 16 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, registro n. 8, riguardante i mandati in favore della « Teti »:
n. 507 per L. 9.800.000;
» 508 » » 40.000.000;
decreto Ministeriale 12 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, registro n. 10, riguardante i mandati in favore della « Stipel »:
n. 945 per L. 15.000.000;
» 946 » » 30.000.000;
decreto Ministeriale 12 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, registro n. 10, riguardante i mandati in favore della « Telve »:
n. 947 per L. 5.000.000;
» 948 » » 20.000.000.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 24 marzo 1948

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1948
Ufficio risc. poste, foglio n. 353. — MANZELLA

(3962)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1948.

Proroga della gestione commissariale della Sottocommissione per l'industria dell'Italia meridionale, con sede a Napoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1032;

Visti i decreti Ministeriali 6 giugno 1946, 3 novembre 1947, 21 aprile 1948 e 29 luglio 1948, concernenti l'ordinamento e il funzionamento della Commissione centrale industria e delle Sottocommissioni dipendenti;

Visti i decreti Ministeriali 4 novembre 1947 e 3 maggio 1948;

Decreta:

I poteri conferiti all'ing. Stefano Brun, quale commissario straordinario della Sottocommissione per l'industria dell'Italia meridionale, sono prorogati fino al 31 ottobre 1948.

Roma, addì 2 agosto 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(3723)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e dell'Istituto superiore di sanità

In ottemperanza di quanto disposto dall'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si dà avviso a tutti coloro che ne possano avere interesse che sono stati pubblicati i ruoli del personale dipendente dall'Amministrazione della sanità pubblica e dell'Istituto superiore di sanità secondo la situazione alla data del 1° gennaio 1948.

Nel termine di sessanta giorni, da quello della pubblicazione del presente avviso, gli impiegati interessati potranno avanzare ricorso per ottenere la eventuale rettifica della loro posizione di anzianità.

(3932)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di certificati universitari

L'Università di Perugia rilasciò, in data 11 marzo 1944 e 28 marzo 1946 al sig. Rosvaldo Fatigati di Romano, due certificati di iscrizione al 1° anno di quella Facoltà di medicina e chirurgia.

Detti certificati — che l'interessato ha dichiarato di avere smarriti — non possono avere alcun valore, poichè la iscrizione al corso universitario è stata successivamente annullata.

Se ne dà notizia, diffidando gli eventuali possessori dei certificati stessi a consegnarli alla Università di Perugia.

(3988)

L'Università di Torino rilasciò, in data 11 gennaio e 23 maggio 1946 al sig. Walter Cundari, due certificati di iscrizione al 1° anno di quel corso di laurea in giurisprudenza.

Detti certificati andati smarriti non possono avere alcun valore poichè la iscrizione al corso universitario è stata successivamente annullata.

Se ne dà notizia, diffidando gli eventuali possessori dei certificati stessi a consegnarli alla Università di Torino.

(3989)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo lungo il fiume Adige sito nel comune di Salorno

Con decreto interministeriale del 3 luglio 1948, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo lungo il fiume Adige in comune di Salorno, distinto in catasto del Comune stesso alle particelle 2755/14, 2755/13 e 2625/8, della superficie di mq. 8.500 ed indicato nell'estratto catastale in data 3 febbraio 1948, scala 1:2880 del Genio civile di Trento che fa parte integrante del decreto stesso.

(3949)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Lonardelli Zavire già esercente in Verona.

Tali marchi recavano il numero 7 VR.

(3987)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 1948

ATTIVO

Oro in cassa	L.		525.310.316,01
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		2.345.594.918,87
Portafoglio su piazze italiane	»		97.603.636.187,47
Effetti ricevuti per l'incasso	»		10.355.181,09
Anticipazioni	»		29.837.229.388,87
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		1.043.710.253 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		14.216.435.525,92
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		37.695.996.610,84
Immobili per gli uffici	»		61.891.251,58
Debitori diversi	»		100.908.333.241,31
Partite varie	»		4.226.738.513,26
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti dalle forze medesime	»	31.387.660.995 —	
			145.284.142.365 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria	L.		97.648.150.118,87
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		117.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		11.261.001.130,77
Spese	»		6.849.381.058,56
	L.		1.110.987.704.166,42
Depositi in titoli e valori diversi	»		1.871.705.711.170,33
	L.		2.982.693.415.336,75
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		80.399.183,92
TOTALE GENERALE	L.		2.982.773.814.520,67

PASSIVO

Circolazione dei biglietti di Banca	L.	791.030.389,900 —	
Circolazione Amlire:			
in emissione L. 113.896.481.370 —			
in cassa e in viaggio » 58.181.586.423 —	»	55.714.894.947 —	
Circolazione totale	L.		846.745.284.847 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		18.260.401.007,66
Depositi in conto corrente liberi	»		42.470.632.715,04
Conti correnti vincolati	»		165.146.455.607,81
Creditori diversi	»		23.069.231.866,14
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali:			
Governo Italiano - Fondo in lire (saldo)		60.836.550.418	
» » Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-48) per la costituzione del Fondo in lire, al netto dei rimborsi		53.553.614.998	7.282.935.420 —
Rendite del corrente esercizio	»		6.918.711.230,54
	L.		1.109.893.652.694,19
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	451.163.386,07	
Fondo di riserva straordinario	»	342.888.086,16	1.094.051.472,23
	L.		1.110.987.704.166,42
Depositanti	»		1.871.705.711.170,33
	L		2.982.693.415.336,75
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		80.399.183,92
TOTALE GENERALE	L.		2.982.773.814.520,67

(4035) *Il direttore generale:* MENICHELLA — *Il capo servizio Ragioneria generale:* PIERINI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di San Sossio Baronia (Avellino)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Avellino, compresa nel comune di San Sossio Baronia, delimitata dai seguenti confini:

a nord e nord est: torrente Fiumarelli;
ad ovest: Vallone Friddi;
a sud: confine intercomunale con Trevico.

(3918)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Condove, località Rocca del Prete (Torino)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 500 circa, compresa nel comune di Condove, località Rocca del Prete, delimitata dai seguenti confini

Rocca del Prete; affluente torrente Gravio; Alpe Formica; Rocca Patanua.

(3919)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Lemie (Torino)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 500 circa, compresa nel comune di Lemie, delimitata dai seguenti confini:

Lemie, monte Ciarm, Forno.

(3920)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura del torrente Trebbia (Piacenza)

La zona di ripopolamento e cattura del torrente Trebbia (Piacenza), della estensione di ettari 2800 i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 settembre 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

(3925)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza presso la Cassa cattolica teanese, in liquidazione, con sede in Teano (Caserta).

Nella seduta tenuta il 7 agosto 1948 dal Comitato di sorveglianza presso la Cassa cattolica teanese con sede in Teano (Caserta), in liquidazione coatta, il sig. prof. Carlo Alberto Pesce è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3948)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso a quattordici posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 20 marzo 1948.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1948, registro n. 2, foglio n. 355, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1948, supplemento ordinario n. 89, con il quale è stato bandito un concorso per quattordici posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova (grado 11°, gruppo *A*), nel ruolo dei capi uffici statistica degli Uffici provinciali industria e commercio, riservato ai reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Decreta:

Art. 1.

A far parte della Commissione esaminatrice del concorso per 14 posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova, riservato ai reduci, bandito con il decreto Ministeriale 20 marzo 1948, citato nelle premesse, sono chiamati i signori:

Polistina dott. Ferdinando, consigliere di Stato, presidente;
Vitucci dott. Elio, sostituto avvocato dello Stato, componente;
D'Addario prof. Raffaele, dell'Università di Bari, componente;
Onelli prof. Onello, dell'Università di Roma, componente;
Mereu dott. Giuseppe, direttore generale del Personale e affari generali, componente;
Jannoni Sebastianini dott. Alfredo, ispettore generale, componente;
Tani dott. Giuseppe, ispettore generale, componente;
De Rosa dott. Alberto, ispettore superiore, componente.

Alla Commissione di cui sopra, è aggregato, in qualità di esperto per le prove facoltative delle lingue inglese e tedesca, il prof. Enrico De Portu, ordinario dell'Università di Roma.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Antonio Vaccaro, sostituto direttore degli Uffici provinciali industria e commercio e in caso di assenza o di impedimento dal dott. Fernando Cantile, sostituto direttore degli Uffici provinciali industria e commercio.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, all'esperto ed al segretario, sarà corrisposto un gettone di presenza di L. 125 per ogni giorno di adunanza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1948

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1948
Registro Industria e commercio n. 1, *foglio n.* 147. — BRUNO

(3955)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.